



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI

VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO -

TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007

csic8aq00b@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.icrossano4.gov.it> – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it

Prot. n. 5676/04



Rossano lì 31.10.2017

Ai Genitori

Agli alunni

Ai Responsabili di Plesso

Ai Docenti e al Personale ATA

All'Albo – Al sito web.

CIRCOLARE N. 31 - ANNO SCOLASTICO 2017 /2018-

OGGETTO: USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA – NOTA DI CHIARIMENTO AD INTEGRAZIONE DELLA CIRCOLARE N.10 DEL 02.10.2017.

Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.

La differenza tra la scuola Secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell'art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*". Nel codice penale è specificato che **per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità.**

Purtroppo, l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude **ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.**

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito:

-gli atti impropriamente definiti "liberatorie", in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;

-la responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un'eventuale autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.

A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, N. 3074 DEL 30/03/1999

"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [...]"

La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all'Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie" concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi. "

TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:

[...] "il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 C.C., di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza".

[...] "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori".

[...] "deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola";

[...] "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente".

Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:

-Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;

-Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424

- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
- Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
- Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
- Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.
- Corte di Cassazione n. 21593/2017.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tutti gli alunni minori alla fine delle attività didattiche devono essere accompagnati all'uscita dai docenti dell'ultima ora e presi in consegna dai genitori o da soggetti ufficialmente delegati dai genitori.

In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe affida il ragazzo al personale collaboratore scolastico, che, con l'aiuto del personale di Segreteria, provvede a rintracciare il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile il personale di Segreteria provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore. Una volta fuori dall'edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo. Dopo l'uscita alunni e genitori (o delegati) devono lasciare rapidamente il cortile interno della scuola per consentire la chiusura dei cancelli.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cerbino